

SENTENZA

Tribunale sez. I - Bari, 20/04/2023, n. 1471

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:

1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel. -
 2. FASANO dott. Cristina - giudice -
 3. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice -
- ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8316/2017 R.G.A.C.

TRA

Al. Is., rappresenta e difesa dall'avv. Maria Sisto in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

- ATTRICE -

Ra. Sa., rappresentato e difeso dall'avv. Piergiuseppe Liberti con mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

- CONVENUTO -

NONCHÈ

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari

- INTERVENUTO -

OGGETTO: Separazione personale con reciproche richieste di addebito.

I FATTI RILEVANTI DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15/5/2017 Al. Is., premesso che:

1. l'1/6/2004 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari - Torre a Mare con Ra. Sa., dalla cui unione erano nate due figlie: Ma. (omissis) e Me. (il (omissis));
2. l'affectio coniugalis era venuta meno a causa del comportamento violento di suo marito, che l'aveva costretta a trasferirsi a casa dei suoi genitori;
3. dopo averlo querelato più volte, lui aveva iniziato a perseguirla e a minacciarla, arrivando finanche a picchiarla anche

per strada;

4. lei era casalinga mentre lui era un commerciante ortofrutticolo con entrate mensili nette di € 2.000,00; chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la separazione con addebito a suo marito, di affidarle in via esclusiva le figlie minori con assegnazione della casa coniugale, di porre in capo al resistente l'obbligo di versarle mensilmente complessivi € 1.200,00, di cui € 400,00 per sé ed € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento delle sue figlie.

Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio Ra. Sa. il quale, mentre non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedeva che la separazione fosse invece addebitata a sua moglie, la quale non solo si era disinteressata delle loro figlie, potendo contare sul costante aiuto dei loro rispettivi genitori, ma che gli aveva confessato che dal mese di luglio 2016 intratteneva una relazione extra coniugale, che lui, però, le aveva perdonato.

Deduceva di lavorare come fruttivendolo presso il mercato rionale del quartiere Japigia con estenuanti turni di lavoro e di percepire una retribuzione mensile di circa € 700,00/800,00 mentre sua moglie, che solo saltuariamente si era recata al mercato per aiutarlo, trascorrevano le sue giornate al cellulare ed a curare il suo aspetto fisico.

Deduceva altresì di versare a sua moglie € 200,00 per le minori ma che negli ultimi tempi, a causa della crisi coniugale, non aveva lavorato ed era stato costretto a chiedere un aiuto economico ai suoi genitori per onorare le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale. Aggiungeva di aver cercato di riappacificarsi con sua moglie ma lei lo aveva querelato con accuse infondate e, pertanto, lui l'aveva querelata a sua volta per diffamazione.

Conclusivamente, chiedeva al Tribunale adito di addebitare la separazione a sua moglie, di disporre l'affidamento condiviso delle sue figlie, di regolamentare il suo diritto di visita, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando a sua moglie € 380,00 e di rigettare la domanda di mantenimento muliebre in ragione della piena capacità lavorativa dell'Al.. All'udienza dell'8/11/2017, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le minori in via esclusiva alla madre, cui attribuiva l'uso della casa coniugale, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva in capo al Ra. l'obbligo di versare a sua moglie la somma complessiva di € 700,00, di cui € 200,00 quale assegno di mantenimento muliebre ed € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento delle minori, oltre al pagamento della rata del mutuo gravante sulle casa coniugale, da considerare come integrazione del mantenimento nella misura di 1/3 in favore di ciascuno dei beneficiari, somma da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie; nominava poi il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio. Depositata le memorie ex art. 183 co 6° c.p.c. ed espletata l'istruttoria, dopo diversi rinvii disposti a causa dell'emergenza epidemiologica, la causa transitava sul ruolo del Presidente e all'udienza indicata in epigrafe veniva riservata a sentenza sulle conclusioni declinate con

apposite note scritte dai procuratori delle parti, cui venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 7/2/2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La domanda di separazione proposta dall'Al., cui suo marito non si è opposto, è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

1.1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.

L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, "...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148 e numerose altre successive di analogo tenore).

E che nel caso di specie la convivenza tra l'attrice e suo marito sia divenuta intollerabile risulta non solo dalla circostanza che il convenuto non si è opposto alla declaratoria ex adverso invocata, anzi l'ha fatta propria, ma anche perché il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito e i coniugi vivono ormai separati di fatto da numerosi anni.

2.- La domanda di addebito formulata dall'attrice va accolta.

2.1- Va rammentato in proposito che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: essa, dunque, richiede la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole ma anche dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.

Ed infatti, come insegna la S. C., "...la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni

dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro" (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e numerose altre successive in termini).

2.2.- Nel caso in esame l'attrice, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, ha provato in maniera tranquillizzante la violazione dei doveri nascenti del matrimonio sub specie delle ripetute aggressioni e violenze subite da suo marito. Sul punto la S.C. ha più volte affermato che: "In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 gennaio 2011 n. 817).

Quindi anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal marito ai danni della moglie e/o dei figli giustifica la pronuncia di addebito, e ciò anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito perché tali condotte si consumano ordinariamente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniare.

Ciò perché "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretandosi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017 (Rv. 644601 - 01); cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 10/12/2018 n. 31901).

2.3.- Ebbene, l'Al. ha dimostrato i suoi assunti in primo luogo attraverso la deposizione testimoniale di suo padre Ga. Al., il quale all'udienza del 28/10/2021 ha confermato che:

- 1) il Ra. in più occasioni aveva tenuto un comportamento violento e minaccioso nei confronti di sua moglie;
- 2) in varie occasioni aveva percosso e provocato lesioni a sua figlia per poi chiedergli di essere perdonato;
- 3) sua figlia era stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione coniugale ed a chiedere ospitalità ai suoi genitori a causa del comportamento violento del convenuto;

4) quando sua figlia e le sue nipoti pernottavano dai lui, il Ra. soleva chiamarla ripetutamente, anche sul telefono fisso di casa sua, proferendo minacce anche al suo indirizzo.

Dell'attendibilità delle dichiarazioni del teste non vi è ragione di dubitare in difetto di elementi dai quali emerga la loro parzialità e accondiscendenza.

2.4.- Del resto le sue dichiarazioni trovano obiettivo riscontro nella sentenza n. 1161/2020 emessa in primo grado dal Tribunale di Bari in data 9/3/2022 con la quale il Ra. è stato condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza privata alla pena di anni due e mesi uno di reclusione, oltre che al risarcimento del danno liquidato in € 5.000,00, senza sospensione condizionale della pena; reati commessi nell'arco temporale dall'agosto 2016 al febbraio 2017, ovvero prima della definitiva separazione di fatto tra i coniugi.

Il convenuto ha tentato di sminuire gli esiti di quel processo sostenendo che non vi era la prova che la sentenza fosse passata in giudicato, ma è altrettanto vero che mancava pure la prova che fosse stata appellata.

E tuttavia in comparsa conclusionale l'attrice ha dato atto che il giudizio di appello si è concluso con sentenza emessa dalla II Sezione Penale della Corte d'Appello di Bari in data 09.02.2023 con la conferma della penale responsabilità dell'imputato e la riduzione della pena ad anni 1 e mesi 10 di reclusione, ma senza sospensione e con motivazione non ancora depositata, e tale assunto non è stato smentito dal Ra., che non ha replicato sul punto. 2.5.- E che i fatti di violenza ascritti al Ra. si siano effettivamente verificati risulta non solo dalle testimonianze assunte nel corso di quel processo ma anche dai referti del pronto soccorso del Policlinico di Bari del 13/8/2016 e del Centro di radiodiagnostica ed ecografia Martino S.r.l. del 12/9/2016, che certificano in maniera incontrovertibile che il Ra. provocò a sua moglie "la frattura dell'angolo dorsale della base della falange ungueale con diastasi del piccolo frammento" della mano destra; lesione, questa, perfettamente compatibile con la prospettazione dei fatti dell'attrice.

3.- Va invece rigettata l'istanza di addebito per violazione del dovere di fedeltà formulata dal convenuto in via riconvenzionale. Costui, infatti, non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua prospettazione perché, con nota di deposito del 30/11/2022, ha rinunciato all'espletamento della prova testimoniale, non avendo "alcuno specifico interesse istruttorio".

4.- Quanto ai rapporti economici tra i coniugi, l'assegno di mantenimento in favore dell'attrice va revocato.

4.1.- È noto che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati

redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/10/2012 n. 18175).

Ancora più di recente la S.C. ha ribadito che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 C.C., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 12196/2017 e, più di recente, Cass. civ., sez. I, ord. 9 giugno 2022, n. 20228), rimarcando che ai sensi dell'art. 156 cod. civ., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 07/02/2006, n. 2626, di recente confermata da Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 gennaio 2023, n. 952).

Inoltre, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onere (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/5/2001 n. 7068 e Cass. 19/7/1999 n. 7672).

4.2.- Ciò posto, nel caso di specie, l'Al. deve considerarsi economicamente autonoma.

Infatti, oltre a godere del reddito di cittadinanza, la donna è ancora sufficientemente giovane (39 anni) ed in buona salute perché non è affetta da patologie invalidanti e, quindi, è dotata di piena capacità di lavoro, quantunque solo generica, che ben potrebbe mettere a frutto (ove già non lo faccia attualmente), e non ha dimostrato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi di sostentamento dignitosi.

Inoltre, è ormai separata di fatto da quasi sei anni (all'epoca ne aveva appena 33), trascorsi senza aver fatto nulla di concreto per affrancarsi dalla dipendenza economica di suo marito, e non ha contestato l'assunto del convenuto secondo il quale avrebbe intrapreso una convivenza more uxorio coronata dalla nascita di un figlio, il che dimostra incontrovertibilmente la stabilità del suo rapporto affettivo.

5.- Quanto agli aspetti personali relativi alla prole, vanno anzitutto revocate le statuizioni relative alla figlia più grande della coppia, Ma., divenuta nelle more maggiorenne, mentre quanto alla figlia minore, Me., il collegio ritiene di confermarne l'affidamento esclusivo alla madre così come disposto con l'ordinanza presidenziale dell'8/11/2017, confermata sul punto da quella resa il 28/9/2022 nel sub procedimento incardinato dal convenuto e rigettato.

5.1.- È risaputo che l'istituto dell'affidamento condiviso costituisce la regola che, secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, è derogabile “solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7 dicembre 2010, n. 24841 e, più di recente, anche Cass. n. 16738/2018).

Ne consegue che la deroga all'affido condiviso, quindi, si giustifica solo quando la sua applicazione possa arrecare pregiudizio al minore, pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587).

La deroga al regime legale si impone, altresì, anche quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n. 16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.

5.2.- Ciò detto, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore

sviluppo della personalità della minore, che finora ha accudito sostanzialmente da sola, non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo anche dopo la separazione rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI, 23/9/2015, n. 18817).

In definitiva, il permanente disinteresse anche economico del convenuto verso la prole (v. decreto penale di condanna del 28/11/2018, allegato in atti) che ha costretto l'attrice ad attivarsi per recuperare le somme da lui dovute e ad incardinare il procedimento ex. 316 bis C.C. nei confronti dei suoi suoceri, la sua prolungata assenza nella gestione delle sue figlie, la difficoltà di instaurare con loro valide relazioni affettive sono tutti fattori che gli impediscono di elaborare insieme a sua moglie un progetto educativo comune: ne consegue che la convenuta è legittimata ad assumere da sola tutte le decisioni più importanti relative alla vita di sua figlia.

5.3.- Non solo, ma il dichiarato rifiuto del convenuto di incontrare la minore in forma protetta rivela viepiù la sua indole insofferente alle regole e la mancanza di consapevolezza dei suoi gravissimi limiti genitoriali.

6.- Anche l'assegnazione alla Al. della casa familiare va confermata con conseguente rigetto dell'istanza di revoca formulata dal convenuto.

Ed invero, mentre costui non ha dimostrato che le sue figlie non abitino più in quell'immobile, le ragazze hanno invece dichiarato di viverci tuttora insieme alla loro genitrice e alla nuova figlia da lei generata con il suo nuovo compagno.

7.- Quanto all'esercizio del diritto di visita, la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del 27/1/2023 - che fa seguito a quella dell'8/9/2022, nella quale già si dava atto dell'espresso rifiuto della minore di incontrare suo padre - attesta per un verso la persistente preoccupazione dell'Al. a che Me. incontri il padre in forma libera, dall'altro l'esplicito rifiuto del Ra. ad incontrarla in uno spazio protetto. Va dunque confermato che egli potrà incontrare la minore solo in forma protetta ed in spazio neutro secondo un calendario che dovrà essere predisposto dai servizi sociali territorialmente competenti ed all'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità, cui il Ra. dovrà sottoporsi, che gli consenta di apprendere le corrette modalità di approccio a sua figlia.

8.- Passando a deliberare le questioni economiche relative alle minori, va confermato l'obbligo paterno di contribuire al loro mantenimento versando all'Al. € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie che la madre dovesse sostenere per le necessità delle sue figlie, che sono naturalmente cresciute nel corso di questi anni e non hanno bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17055; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400; Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n. 16351; Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014); infatti mentre allorquando, nel

2017, vennero emessi i provvedimenti presidenziali le figlie della coppia avevano rispettivamente tredici anni e quattro anni, ora ne hanno rispettivamente diciannove e dieci.

L'importo suddetto deve considerarsi congruo sia perché il Ra. conserva piena capacità lavorativa e quindi anche contributiva, dato che la sua attività di fruttivendolo nei mercati rionali e di venditore al dettaglio di angurie nel periodo estivo si caratterizza prevalentemente per guadagni "a nero", sia perché egli non tiene con sé da tempo le sue figlie, il che comporta il conseguente aumento degli oneri di mantenimento diretto a carico della madre.

9.- Inoltre, in quanto affidataria esclusiva della minore e convivente con l'altra figlia maggiorenne ma non autosufficiente, l'attrice ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico universale, e potrà chiederne il pagamento diretto all'ente erogatore anche senza il consenso dell'altro coniuge, salvo diverso accordo tra loro.

10.- Le rate del mutuo dovranno gravare in parti uguali sulle parti in causa, secondo contratto, mentre la richiesta attore ha di autorizzazione al rilascio di un documento valido per l'espatrio per la figlia minore la coppia non può essere delibata in questa sede, essendo di competenza del Giudice Tutelare.

11.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste per 2/3 a carico del convenuto, soccombente sull'addebito, sull'affidamento della minore, sulla regolamentazione del suo diritto di visita, sull'assegnazione della casa coniugale e sulla misura del contributo al mantenimento delle sue figlie, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (comprendente delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruttoria e decisoria, con riduzione del 30% per la semplicità del giudizio), mentre il residuo terzo può essere compensato in ragione della soccombenza della convenuta sulla domanda di assegno di mantenimento per sé e su quella relativa al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale.

12.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 15/5/2017 da Al. Is. nei confronti di Ra. Sa., così provvede:

1. dichiara la separazione tra i coniugi con addebito al convenuto;
2. rigetta la domanda di addebito formulata dal Ra. in riconvenzionale;

3. revoca le statuizioni di carattere personale relative alla figlia Ma., divenuta nelle more maggiorenne;
4. conferma l'affidamento esclusivo della minore Me. alla madre e il suo collocamento privilegiato presso di lei;
5. conferma l'assegnazione alla Al. della casa coniugale sita in Bari alla via (omissis);
6. dispone che il diritto di visita padre-figlia minorenni sarà regolamentato dai Servizi Sociali secondo quanto indicato in parte motiva e solo all'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità, cui il Ra. dovrà sottoporsi;
7. conferma l'obbligo del convenuto di corrispondere a sua moglie € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle sue figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il protocollo d'intesa siglato con il C.O.A.;
8. dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre collocataria prevalente della prole, la quale potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi;
9. dispone che le rate del mutuo continua ad essere corrisposte da ciascuno dei coniugi secondo contratto;
10. condanna l'attore al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.554,13 oltre rimborso forfettario delle spese generali, Cna, Iva ed accessori come per legge;
11. compresa tra le parti il residuo terzo di esse;
12. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Bari il 18/4/2023 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APR. 2023.